

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di Tutela Legale per la copertura dei rischi legati alla vita privata, al lavoro subordinato, auto e patente e immobile denominato

CPP TUTELA LEGALE GOLD

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima del perfezionamento della polizza.

GLOSSARIO**A) Assicurativo**

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione, vale a dire il Contraente nonché le persone riportate nel suo Stato di Famiglia, i conviventi ed i collaboratori familiari che risiedono dove ha la propria residenza il Contraente.

Caso assicurativo/Sinistro: La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.

Contraente: Chi stipula il contratto di assicurazione.

Contratto: la presente assicurazione.

Copertura/Sezioni assicurate: il contenuto delle garanzie individuato agli articoli 2, 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Data di decorrenza del contratto: La data indicata nella Lettera di Benvenuto nel piano di protezione CPP Tutela Legale gold.

Periodo Gratuito di Copertura: Il periodo di 30 giorni, avente inizio dalla data di Benvenuto nel piano di protezione CPP Tutela Legale gold e che copre gratuitamente l'Assicurato sino alla data indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato. Durante tale periodo l'Assicurato non ha l'obbligo di versare alcun Premio e la copertura è garantita gratuitamente ed è valida a tutti gli effetti.

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo.

Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.

Parti: il Contraente e la Società.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Società: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

B) Giuridico

Arbitrato: È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale: È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contravvenzione: È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Delitto: È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;

- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;

- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone). Quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto.

Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.

La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle

cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito: Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro): Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nelle Condizioni di Assicurazione, questo momento deve essere successivo a quello riportato nella Lettera di Benvenuto e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;

- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;

- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.



Lavoro subordinato: E' quel rapporto di lavoro in cui il lavoratore si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Elemento caratterizzante e, pertanto essenziale, è il fatto di essere dipendente.

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese peritali: Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti(vedi alla voce Diritto civile).

Transazione: è l'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite giudiziale già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. Valore in lite minimo: nei casi in cui sia previsto, consiste nell'importo minimo che deve avere l'oggetto della controversia perché intervenga la garanzia ovvero la Tutela Legale gold.

Vertenza contrattuale: è la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione – società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA. Capitale sociale € 2.750.000,00 interamente versato;
- Sede legale: 37135 Verona (Italia);
- La Direzione Generale in Italia : 37135 Verona (Italia) – Via Enrico Fermi, 9/B;
- recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it, e-mail: dasdifesalegale@pec.das.it;
- l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale gold" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di

vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta a 20,93 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 13,08 milioni di euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,71 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di decorrenza indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato; alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. E' previsto un periodo di copertura gratuito, avente inizio dalla data riportata nella Lettera di Benvenuto nel piano di protezione CPP Tutela Legale gold sino alla data di perfezionamento della Polizza indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato. Durante tale periodo l'Assicurato non ha l'obbligo di versare alcun Premio e la copertura è garantita gratuitamente ed è valida a tutti gli effetti. Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere comunicata dall'assicurato a CPP Italia S.r.l. almeno trenta giorni prima della scadenza. Si rinvia all'art. 13 delle Disposizioni che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Informazioni importanti relative alla conclusione a distanza del contratto

Ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di promozione e collocamento a distanza dei contratti di assicurazione e, in particolare, del Regolamento Isvap 34/2010, la Società precisa che:

- l'adesione alla polizza è raccolta per il tramite di operatori telefonici qualificati, che operano in qualità di addetti alla intermediazione assicurativa per conto dell'intermediario incaricato dalla Società per la promozione e il collocamento a distanza del contratto di assicurazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge e sotto il controllo e la responsabilità dell'intermediario del quale la Società si avvale. L'Assicurato ha diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo degli operatori telefonici, l'assicurato può esercitare tale diritto durante il contatto telefonico con l'operatore incaricato o successivamente contattando CPP Italia S.r.l.
- in conformità ed estensione rispetto a quanto disposto dal D.Lgs 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo), l'Assicurato può esercitare il diritto di ripensamento e chiedere la cancellazione del contratto di assicurazione a partire dalla data di perfezionamento dell'assicurazione, sino al 30° giorno successivo. In tale caso, CPP Italia S.r.l. provvederà al tempestivo rimborso del Premio eventualmente addebitato.
- l'Assicurato ha diritto di scegliere e di modificare, in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi, la modalità di



ricezione e trasmissione dei documenti pre-contrattuali e contrattuali e, durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente, su supporto cartaceo oppure su supporto durevole. In merito, si precisa che CPP Italia S.r.l. provvederà all'invio iniziale di tale documentazione su supporto cartaceo e che chiederà la restituzione della copia della Polizza sottoscritta dall'Assicurato su supporto cartaceo o su supporto durevole, a scelta del l'Assicurato, fermo restando che la mancata restituzione della stessa non comporta l'invalidità del contratto.

1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all'assicurazione della tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito della vita privata, lavorativa e della circolazione stradale.

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate in ciascuna sezione nonché in specificati articoli:

- salvaguardia Vita privata – art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;
- salvaguardia Lavoro subordinato – art. 3 delle Condizioni di Assicurazione;
- salvaguardia immobile – art.4 delle Condizioni di Assicurazione;
- salvaguardia Auto e Patente – art. 5 delle Condizioni di Assicurazione;
- Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia – art. 8 delle Condizioni di Assicurazione;
- Denuncia del sinistro e scelta del legale – art. 9 delle Disposizioni che regolano la prestazione del servizio;
- Gestione del sinistro – art. 10 delle Disposizioni che regolano la prestazione del servizio;
- Esclusioni – art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
In caso di sinistro con spese legali pari a € 12.000,00 e massimale per sinistro pari a € 10.000,00:

- le spese legali che eccedono € 10.000,00, pari a € 2.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell'Assicurato;
- le spese legali fino a € 10.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate

Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:
se il limite minimo di valore in lite è di € 200,00:

- i sinistri di valore in lite fino a € 200,00 non verranno indennizzati/rimborsati;
- i sinistri di valore in lite superiore a € 200,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).

Esempio di carenza:

se è presente una carenza pari a 90 giorni:

- i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati;
- i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).

2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. del Codice Civile, eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, rese dall'Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione.

Si rimanda all'art.15 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Si rinvia all'art.15 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Premi

Il pagamento del premio è annuo. L'Assicurato è tenuto al pagamento del premio a partire dalla data di perfezionamento del contratto, indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato (30 giorni dopo la data indicata nella Lettera di Benvenuto). I premi devono essere pagati a CPP Italia s.r.l., mediante addebito su carta di credito dell'Assicurato.

5. Surroghe/rimborsi

Avvertenze:

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Avvertenze:

Il contratto prevede all'art.12 che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

6. Diritto di recesso

Avvertenze:

Il contratto prevede, sia per l'Assicurato che per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo/sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di assicurazione.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenze:

• Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;



- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
 - gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
 - l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- Si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni di assicurazione.

8. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

9. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dall'art. 9 delle Condizioni di assicurazione con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti. Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all'art. 10 delle Condizioni di assicurazione.

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA
Servizio Clienti

Via Enrico Fermi, 9/B
37135 Verona
Telefax: 045 8351025

Posta elettronica: servizio.clienti@pec.das.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni):

IVASS

Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Fax: 06 42133745 - 06 42133353

I reclami indirizzati ad IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;



Condizioni Generali di Assicurazione

Art.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di spesa e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un sinistro rientrante in garanzia. Sono incluse le seguenti spese:

- per l'intervento di un Legale, incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del Legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante (come previsto dall'Art. 7), la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

SEZIONI ASSICURATE

Salvaguardia "Vita Privata"

Salvaguardia "Lavoro Subordinato"

Salvaguardia "Immobile"

Salvaguardia "Auto e Patente"

Art. 2 SALVAGUARDIA "VITA PRIVATA"

Con riferimento all'Art. 1, la presente garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati nell'ambito della vita privata, che si identificano nella:

SEDE CIVILE

1. Tutela legale nel caso in cui i soggetti Assicurati subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi, compresi gli eventi che coinvolgano gli Assicurati nella veste di ciclomotoristi, ciclisti, pedoni o trasportati su qualunque mezzo.
2. Tutela legale al fine di sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati a terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore degli Assicurati, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ.. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Gli Assicurati sono tenuti a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia.
3. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale aventi oggetto l'acquisto di beni mobili (esclusi i beni mobili registrati) e di servizi, ad uso per la vita privata. La garanzia vale per controversie che debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto all'Art.7 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE". Valore in lite minimo: € 200.
4. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Tours Operator e/o Agenzie di viaggi in relazione all'acquisto di un viaggio. Sono compresi gli eventi occorsi durante il viaggio ed il soggiorno nella località turistica. Valore in lite minimo: € 600.
5. Tutela legale per le vertenze contro la responsabilità per colpa lieve del medico, dovuta ad inadeguatezza e difettosità dell'opera professionale prestata al paziente, che ha causato un danno certo. Purché si tratti di una prestazione fornita da un ente ospedaliero (Contratto sociale) e sia relativa a casi clinici di facile e routinaria esecuzione.
6. Assistenza nei seguenti Atti di Volontaria Giurisdizione per:
 - ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà



garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;

- istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto.

- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.

La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdizione di cui al presente capo 6, inizia a decorrere trascorsi un anno dalla stipula del contratto.

Art. 3 SALVAGUARDIA "LAVORO SUBORDINATO"

Con riferimento all'Art.1 la garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati nell'ambito dell'attività lavorativa subordinata da loro svolta, che si identificano nella:

1. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie nascenti dal loro contratto di lavoro subordinato, per i casi di impugnazione di provvedimenti disciplinari considerati ingiusti.

2. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie nascenti dal loro contratto di lavoro subordinato, per il mancato rispetto da parte di quest'ultimo degli impegni relativi al contratto di lavoro con l'esclusione del "mobbing".

3. Tutela legale qualora gli Assicurati debbano ottenere il giusto risarcimento di un danno fisico subito sul luogo di lavoro a seguito di un infortunio che si sia verificato per la mancata attuazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza ed igiene previste dal D.Lgs. 81/08.

Art. 4. SALVAGUARDIA "IMMOBILE"

Con riferimento all'Art.1 la garanzia riguarda i diritti degli Assicurati nell'ambito della proprietà o della conduzione come locatari della dimora principale e di quelle secondarie o stagionali dell'assicurato, (comprese le pertinenze), purché da lui direttamente utilizzate ovvero non locate a terzi, nonché gli oggetti di sua proprietà ivi contenuti.

Le coperture si identificano nelle:

CONTROVERSIE EXTRA CONTRATTUALI E RELATIVE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

1. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano ottenere il risarcimento dei danni all'immobile e di alle cose ivi contenute.

2. Tutela legale al fine di sostenere controversie aventi oggetto qualsiasi turbativa che limiti o escluda l'utilizzo da parte loro delle parti o dei beni comuni.

3. Tutela legale qualora gli Assicurati debbano sostenere controversie riguardanti le servitù di passaggio.

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

1. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie riguardanti opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione relative all'immobile, di cui se ne contesti l'esecuzione secondo regola d'arte; valore in lite minimo: € 700.

2. Tutela legale al fine di sostenere controversie riguardanti i contratti di fornitura di servizi o di acquisto di beni per

l'immobile che risultino essere non conformi o difettosi; valore in lite minimo: € 600.

Art. 5 SALVAGUARDIA "AUTO E PATENTE"

Con riferimento all'Art. 1, la garanzia riguarda le tutele dei diritti degli Assicurati in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore conducibili con patente A o B, di loro proprietà, che si identificano nella:

1. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di sinistri stradali con morti o feriti.

2. Tutela legale al fine di presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.

3. Tutela legale al fine di presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale.

4. Tutela legale nel caso l'Assicurato debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità.

5. Corresponsione di una diaria giornaliera pari ad € 40 al giorno con il massimo di 10 giorni per il noleggio di un'autovettura sostitutiva o per l'utilizzo di un taxi, qualora in conseguenza di incidente stradale il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Per il caso del noleggio della vettura sostitutiva restano a carico dell'assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

6. Tutela legale per sostenere vertenze contro una compagnia di assicurazioni, che non riconosce agli Assicurati il giusto risarcimento del danno materiale subito a seguito di un sinistro stradale senza feriti, in cui è pacifica la esclusiva responsabilità della controparte; valore in lite minimo: € 2.000.

7. Tutela legale per contestare il lavoro di riparazione eseguito, dal meccanico o dal carrozziere, sul proprio veicolo; al fine di ottenere il risarcimento del danno subito o di richiedere l'esecuzione in forma specifica.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste in polizza:

1. Assistenza legale telefonica tramite il numero verde 800-919932. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) per ottenere:

- consulenza legale al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;

- informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).

2. Consultazione preventiva ed assistenza nelle

testimonianze: nel caso in cui l'Assicurato debba prestare



testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il numero verde 800 919932.

Art. 6 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
 - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
 - multe, ammende e sanzioni in genere;
 - le controversie nei confronti dei Partners commerciali di CPP, che partecipano alla distribuzione della presente polizza;
 - le imputazioni per delitti dolosi;
 - gli sfratti;
 - controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
 - materia relativa al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dalle tipologie di cui all'Art. 4;
- operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili.

Inoltre, la garanzia è esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'Art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. Si precisa che la garanzia relativa alla difesa penale è compresa solo per la sezione "salvaguardia vita privata" e non per le altre sezioni.

Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le Sezioni le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi salvo che sia espressamente prevista nella singola Sezione una estensione territoriale più ampia.

Art. 8 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell'assicurazione, negli altri casi.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELSERVIZIO

Art. 9 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, tramite il numero verde 800919932, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Art. 10 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.



A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 9.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 11 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 12 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a

favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 13 DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA -PAGAMENTO DEL PREMIO DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella LETTERA DI BENVENUTO nel piano di protezione CPP Tutela Legale gold. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio solo a partire dalla data di perfezionamento, indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato (30 giorni dopo l'invio della LETTERA DI BENVENUTO).

I premi devono essere pagati a CPP. In caso di collocamento dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza o comunque al di fuori dei locali dell'intermediario, l'assicurato può esercitare il diritto di ripensamento sino al 30° giorno successivo alla data di decorrenza dandone comunicazione a CPP. In tale caso, CPP provvederà al tempestivo rimborso del Premio eventualmente addebitato. Per le annualità successive alla prima in caso di mancato pagamento del premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto. In mancanza di disdetta, da inviare con lettera raccomandata, che deve essere spedita a CPP almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 14 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento del premio nel frattempo già scaduto. Dopo ogni denuncia di sinistro che rientri in garanzia e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna parte potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da spedirsi con lettera raccomandata all'altra parte. In tal caso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 15 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.

Art. 16 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la



Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Cod. Civ.

Art. 17 TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

Mod. CA 195325 Condizioni di assicurazione
Documento aggiornato a luglio 2014.

